

Art. 60

Composizione e convocazione

Il Congresso Provinciale è costituito dai soci effettivi e aggregati iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Esso è convocato dal Presidente Provinciale e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci effettivi.

La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. In occasione della medesima riunione il Consiglio Provinciale, sulla scorta del registro dei soci effettivi e aggregati, provvede alla compilazione di un elenco - in ordine alfabetico - di coloro che si trovano nelle condizioni di poter validamente partecipare al Congresso.

Sono esclusi dall'elenco i soci effettivi e aggregati:

- a. che non risultino iscritti nella circoscrizione della Sezione almeno due mesi prima della data fissata per il Congresso;
- b. che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- c. che non risultino in possesso dei diritti associativi a seguito del provvedimento disciplinare della sospensione o dell'espulsione.

Il Presidente Provinciale, nel diramare gli avvisi di convocazione, è vincolato all'elenco deliberato dal Consiglio.

Il Congresso Provinciale deve tenersi, di norma, nel secondo semestre dell'anno solare salvo motivata deroga autorizzata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione anche al Consiglio Regionale competente.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nell'albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione del congresso.

Art. 60 (R)

Il termine di due mesi indicato all'art. 60, comma 4, lett. a) dello Statuto deve essere calcolato in 60 giorni.